

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. OMISSIS, promossa

**DA**

**SOCIETA' CORRENTISTA  
FIDEIUSSORE**

**ATTORE/I**

**CONTRO**

**BANCA**

**CONVENUTO/I**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La **SOCIETA' CORRENTISTA** e il **FIDEIUSSORE** hanno convenuto in giudizio **BANCA**, chiedendo la verifica dei rapporti con l'Istituto bancario convenuto e, in particolare, del c/c n. OMISSIS utilizzato per scoperto sino ad euro 24.000,00, n. OMISSIS utilizzato per scoperto sino ad euro 17.985,11 e n. OMISSIS utilizzato per scoperto sino ad euro 16.863,17, nonché un mutuo fondiario ipotecario n. OMISSIS per originari euro 284.050, e un mutuo ipotecario n. OMISSIS per originari euro 182.000,00.

Hanno chiesto quindi di pronunciare la illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali; di verificare se era stata pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa; di rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa; con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, di statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca; di ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive

*Sentenza, Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, n. 496 del 23 maggio 2017*

modifiche ed integrazioni; di accertare e dichiarare la liberazione dei **FIDEIUSSORI** per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.

Si è costituita la **BANCA**, chiedendo di rigettare integralmente le domande attoree tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate e comunque sfornite di qualsivoglia supporto probatorio; in ogni caso in via riconvenzionale, previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che **BANCA** è creditrice nei confronti dei sigg. **TIZIO**, in proprio e quale titolare della **SOCIETA' CORRENTISTA**, nonché della garante sig. **FIDEIUSSORE**, in forza dei rapporti specificati e documentati e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i predetti Signori al pagamento in favore della **BANCA**, in via tra loro solidale, della somma di euro 274.684,63, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi al tasso legale dal 18 luglio 2013, per scoperto sul c/c n.OMISSIS, nonché della distinta somma di euro 27.352,42, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi al tasso legale dal 29 luglio 2013, per residuo debito derivante da mutuo ipotecario fondiario di cui a rogito in data 8 gennaio 2002, rep. OMISSIS, racc. OMISSIS, notaio dr. OMISSIS, nonché dell'ulteriore distinta somma di euro 157.543,83, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi al tasso legale dal 29 luglio 2013, per residuo debito derivante da mutuo ipotecario fondiario di cui a rogito in data 4 giugno 2008, rep. OMISSIS, racc. OMISSIS, notaio dr. OMISSIS;

Entrambe le parti hanno chiesto la vittoria di spese e competenze di lite e i procuratori si sono dichiarati antistatari.

Istruita la causa con c.t.u. contabile, essa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.04.2016, all'esito della quale però il processo è stato interrotto stante la sottoposizione della Banca convenuta a liquidazione coatta amministrativa, venendo successivamente riassunto da parte attrice, con fissazione di nuova udienza al 17.11.2016.

Costituitasi **BANCA**, (costituita in forza del decreto legge n.183 del 22 novembre 2015, come successivamente sostituito dai commi 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n.208, in Gazz. Uff. del 30 dicembre 2015, a favore della quale la Banca d'Italia, con provvedimento del 22/11/2015, in Gazz. Uff. n.55 del 7 marzo 2016, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e passività costituenti l'azienda bancaria **BANCA IN A.S.**, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 09/12/2015, in Gazz. Uff. n.69 del 23 marzo 2016), in proprio nonché in qualità di mandataria e procuratrice speciale ex art.77 cpc di Rev – Gestione Crediti Società Per Azioni - (alla quale, con provvedimento della Banca d'Italia del 26/01/2016, in Gazz. Uff. n.64 del 17 marzo 2016, i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di **BANCA SPA** al 30/09/2015, sono stati ceduti ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decr. Legsl. n. 180/2015).

Costituendosi e riportandosi nel merito alle conclusioni formulate nonché alla domanda riconvenzionale articolata, ha eccepito che **l'atto di riassunzione non è stato effettuato alla SOCIETÀ GESTIONE CREDITI, alla quale è stato il credito derivante dallo scoperto del conto corrente n.OMISSIS; inoltre, ha rilevato che l'atto di riassunzione non indica in alcun modo la parte nei confronti della quale i ricorrenti hanno inteso chiedere la prosecuzione del procedimento.**

Ha quindi eccepito l'omissione dei requisiti di validità di cui all'art.163 cpc e all'art.125 disp. att. cpc dell'atto stesso di riassunzione.

All'udienza del 07.12.2016 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Sig. **TIZIO**, in qualità di titolare dell'Impresa Individuale “**SOCIETA'CORRENTISTA**”, ha affermato di avere intrattenuto con **BANCA SPA** diversi rapporti. Il primo è il conto corrente di corrispondenza n. OMISSIS, aperto nel corso del primo trimestre del 1993; il secondo conto corrente di corrispondenza n. OMISSIS, aperto in data 29/12/1999, che è un conto anticipo fatture; il terzo è un mutuo ipotecario n. OMISSIS, stipulato in data 08/01/2002; infine il conto corrente di corrispondenza n. OMISSIS, aperto in data 03/04/2007; infine, il mutuo ipotecario stipulato in data 4/06/2008, cui pure si fa riferimento in apertura della citazione, ma in relazione al quale, non risultano specifiche contestazioni.

## 1. SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA

Va preliminarmente analizzata l'eccezione relativa alla mancata riassunzione del giudizio nei confronti di **SOCIETA' GESTIONE CREDITI**.

La società **BANCA**, convenuta nei confronti del quale parte attrice ha riassunto il giudizio, è effettivamente priva, in proprio, di legittimazione in quanto prima della riassunzione ha ceduto i crediti in sofferenza a **SOCIETA' GESTIONE CREDITI**.

Quest'ultima è però spontaneamente intervenuta nel giudizio, costituendosi **BANCA** in qualità di sua mandataria, e qualificandosi avente causa della **BANCA SPA**, in ragione della cessione in blocco con provvedimento della Banca d'Italia del 26/01/2016, in Gazz. Uff. n.64 del 17 marzo 2016, i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di **BANCA** al 30/09/2015, sono stati ceduti ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decr. Legsl. n. 180/2015).

A sostegno di tale ricostruzione la documentazione in atti dell'intervenitrice.

Quindi, posto che la norma di cui al comma 5 dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 individua una legittimazione concorrente di cedente e cessionario nei tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'avvenuta cessione in blocco (pubblicazione nel caso in esame avvenuta in data 18.03.2016), **sussiste la piena legittimazione passiva dell'intervenitrice, la quale ha del resto rivendicato tale propria qualità, anche proponendo domanda riconvenzionale.**

E contro l'intervenitrice deve ritenersi che parte attrice abbia esteso tutte le domande avanzate in citazione contro l'originaria società convenuta: per condivisibile giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui il terzo sia intervenuto spontaneamente in giudizio riconoscendo di essere lui la controparte sostanziale dell'attore, la domanda attrice gli si estende automaticamente, senza necessità di una istanza espressa.

È stato efficacemente chiarito, infatti, che “*l'intervento di cui all'art 105 cod. proc. civ. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel processo ed una volta spiegata domanda nei confronti delle altre parti o anche di una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti delle stesse. Ne consegue che qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o anche lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non solo le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni*” (Cass., Sez. Seconda, Sentenza n. 743 del 19/01/2012).

## 2. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

*Sentenza, Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, n. 496 del 23 maggio 2017*

Ciò premesso, come questione preliminare di merito, va affrontata l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dall'istituto di credito convenuto rispetto alle pretese restitutorie dell'attore.

A tal proposito si deve rilevare che con sentenza n. 78 del 5.4.2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2.61 della legge n. 10 del 26.2.2011, di conversione del decreto n. 225 del 29.12.2010.

Tale norma, di interpretazione autentica e quindi con dichiarato valore retroattivo, prevedeva che in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente... la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa".

Venuta meno tale norma, la prescrizione relativa ai diritti derivanti dai rapporti di conto corrente bancario deve ritenersi regolata nei termini indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: *"l'azione di ripetizione di indebitto, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebitto, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).*

Dunque, il termine di prescrizione è di natura decennale e decorre in corso di rapporto soltanto nel caso di veri e propri pagamenti, ossia soltanto nel caso in cui il correntista abbia effettuato versamenti di natura solutoria, finalizzati a riportare il conto corrente nei limiti della soglia di affidamento o, in assenza di affidamento, in pareggio; se invece il versamento era di natura meramente ripristinatoria della provvista, in assenza di sconfinamento o di scoperto, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione è quello della data di chiusura del conto corrente.

Richiamati i rapporti dedotti in giudizio ed esaminati i documenti prodotti, va rilevato che l'eccezione non può che riguardare il conto OMISSIS, in quanto gli altri conti – stante la loro natura – non presentano un problema di rimesse solutorie.

Nel caso di specie ci troviamo dinanzi ad un conto corrente aperto nel primo trimestre 1993.

Onde verificare il *dies a quo* della prescrizione occorre rilevare che l'atto di citazione è stato poi notificato in data 28.06.2013.

Quindi, in ordine a tutte le pretese restitutorie relative ad esborsi successivi al mese di giugno 2003, l'eccezione di prescrizione sarebbe comunque da respingere.

Quanto agli esborsi verificatisi anteriormente a tali date, si deve rimarcare che la banca convenuta nulla ha scritto e nulla ha documentato circa la natura solutoria o ripristinatoria dei

*Sentenza, Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, n. 496 del 23 maggio 2017*

versamenti effettuati dal correntista, con l'effetto di rendere oltre modo generica, e quindi in parte qua inammissibile, l'eccezione di prescrizione proposta.

La Suprema Corte ha chiarito infatti che *“i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici”* (Cass., Sez. Prima, sentenza n. 4518 del 26.2.2014).

**Dunque, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi eccepisce l'estinzione di un diritto per prescrizione ha l'onere di provare gli elementi costitutivi su cui tale eccezione si fonda; pertanto la banca è tenuta ad indicare ognuno dei singoli versamenti solutori.**

Dalla documentazione in atti risulta che sul conto corrente n. OMISSIS l'Istituto ha successivamente concesso, in data 08/11/2001, un'apertura di credito per scoperto di conto corrente dell'importo di £ 220.000.000 nonché per accreditamento salvo buon fine di £ 250.000.000; in data 28/07/2007 un'apertura di credito per scoperto di conto corrente dell'importo di € 50.000,00 nonché un affidamento dell'importo massimo di € 300.000,00 da utilizzarsi per accreditamento s.b.f., anticipi su fatture o finanziamento su contratto; in data 06/07/2009 un'apertura di credito per scoperto di conto corrente dell'importo di € 50.000,00 nonché un affidamento di € 300.000,00 da utilizzarsi nella forma di “anticipo contratti Italia”.

Con riferimento alla quantificazione delle rimesse, vanno richiamati (come sulle altre questioni di calcolo di cui si dirà nel prosieguo) risultati cui è giunto il nominato consulente **DOTT.SSA OMISSIS**, che questo giudice ritiene – con le precisazioni che via via si andranno ad esporre - di dover richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami ai conteggi effettuati.

Orbene, la ctu in atti ha consentito di verificare l'esistenza di rimesse per complessivi euro 1.661.362,35, nel periodo intercorrente fra l'1/05/2000 e l'8/11/2001, data in cui esiste prova dell'apertura di credito di complessivi euro 242.734,74 (£ 470.000.000).

Il ctu ha chiarito che *“la costante permanenza con saldo a debito del conto corrente fa apparire plausibile l'esistenza di un affidamento concesso in precedenza, del quale però non si conosce l'entità in quanto non esiste traccia documentale”*: la prova dell'esistenza e dell'ammontare dell'affidamento e quindi che le rimesse (effettuate prima dell'8.11.2001) mirassero a riportare la provvista nei limiti dell'affidamento concesso ed avessero, quindi, natura solutoria era onere della convenuta, che non vi ha adempiuto. **Per il periodo successivo, all'8/11/2001 non si sono verificati saldi a debito di importo superiore al complessivo affidamento concesso.**

Conclusivamente, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.

### **3. SULL'APPLICAZIONE DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE**

La domanda attorea riferita all'applicazione illegittima di interessi anatocistici è parzialmente fondata.

Va premesso che, nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie, l'anatocismo è comunemente ravvisato nel fenomeno giuridico-contabile consistente nella produzione e computo di

*Sentenza, Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, n. 496 del 23 maggio 2017*

ulteriori interessi sugli interessi scaduti e dovuti dal debitore, mediante sommatoria di questi ultimi al capitale sul quale erano stati calcolati (c.d. capitalizzazione).

L'art. 1283 c.c. vieta l'anatocismo in linea generale, con tre deroghe: la presenza di una apposita domanda giudiziale successiva alla scadenza degli interessi, con riferimento a interessi dovuti per almeno sei mesi (anatocismo giudiziale), la presenza di un accordo in tal senso fra le parti, anch'esso successivo alla scadenza degli interessi e con riferimento a interessi dovuti per almeno sei mesi (anatocismo convenzionale) e, infine, di un uso contrario al disposto dell'art. 1283 c.c., in grado di derogare alla disciplina tipica dettata da quest'ultimo (anatocismo c.d. usuale).

Per lungo tempo, successivamente alla entrata in vigore del Codice Civile del 1942, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha avallato la qualificazione degli usi bancari che ammettevano la validità dell'anatocismo – prevedendo in particolare la capitalizzazione degli interessi debitori annotati e portati in conto con periodicità trimestrale –, alla stregua di usi idonei a derogare al disposto dell'art. 1283 c.c.

Con la celebre sentenza del 16/03/1999, n. 237410, confermata dalla immediatamente successiva sentenza del 30/03/1999, n. 109611, letteralmente invertendo quello che sino ad allora era stato il prevalente orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha precisato che “gli ‘usi contrari’, ai quali il legislatore fa riferimento, sono i veri e propri usi normativi, di cui gli artt. 1, 4 e 8 delle disp. prel. al c.c. che, secondo la consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (opinio juris ac necessitatis)”, concludendo che “in materia non hanno, quindi, alcun rilievo, in quanto tali (indipendentemente cioè dalla loro eventuale efficacia probatoria di un preesistente uso normativo conforme, di cui si tratterà oltre), le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria (Associazione bancaria italiana – A.B.I.), che non hanno natura normativa, ma solo pattizia, nel senso che si tratta di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate (la cui validità, peraltro, in relazione alla disciplina comunitaria e interna della concorrenza, è stata di recente, per alcuni aspetti non secondari, messa in discussione dalle autorità amministrative di vigilanza)” e che “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”.

Escludendo che le NUB potessero essere qualificate come uso normativo ed escludendo, quindi, che il contenuto delle stesse potesse avere una qualsivoglia efficacia derogatoria del disposto dell'art. 1283 c.c., è stata così riconosciuta piena efficacia al divieto di anatocismo dallo stesso previsto.

Segue a tale orientamento, foriero di rilevanti effetti pratici, l'emanazione, in data 04/08/1999, del D.Lgs., n. 432 («Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), che all'art. 25 modificava l'art. 120 TUB, facendo salve le pregresse pattuizioni anatocistiche e prevedendo, per il futuro, che le modalità con cui potevano essere prodotti interessi sugli interessi venissero determinate dall'autorità amministrativa, nello specifico il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).

*Sentenza, Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, n. 496 del 23 maggio 2017*

Ebbene, con Delibera del 09/02/2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22/02/2000 ed entrata in vigore il 22/04/2000, il CICR riconobbe di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito (artt. 1 e 2).

Per i contratti stipulati a seguito dell'entrata in vigore della suddetta Delibera vennero, inoltre, prescritte alcune misure finalizzate a garantire agli utenti dei servizi bancari un adeguato livello di trasparenza delle pattuizioni concernenti l'anatocismo, mediante la previsione della obbligatoria indicazione nel testo contrattuale della periodicità della capitalizzazione e del tasso di interesse applicato, della obbligatoria indicazione, nel caso di periodicità infrannuale, del valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e della obbligatoria approvazione per iscritto, a pena di inefficacia, delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi (art. 6).

Quanto ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore di detta delibera, anche all'esito degli interventi della Corte Costituzionale (cfr., sentenze n. 425 del 17/10/2000 e n. 341 del 12/10/2007), può dirsi che, la Delibera CICR 09/02/2000 può essere considerata un vero e proprio "spartiacque" nella valutazione del fenomeno anatocistico applicato ai contratti bancari.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425 del 17/10/2000, ritenuta fondata la questione concernente l'eccesso di delega, ha dichiarato che la citata norma (art. 25) violava l'art. 76 della Costituzione.

L'eliminazione *ab origine* e con effetto retroattivo del comma 3 dell'art. 25, D.Lgs. n. 342/1999 ha portato al consolidamento del principio, successivamente cristallizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21095/2004, per cui le clausole contrattuali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della Delibera CICR 09/02/2000, restano, "*secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.*".

È venuto pertanto a delinearsi il seguente quadro: il divieto di cui all'art. 1283 c.c. manteneva la sua piena efficacia fino all'entrata in vigore della Delibera CICR 09/02/2000, con conseguente nullità delle convenzioni anatocistiche anteriori. Il medesimo divieto subiva invece una deroga con riferimento alle clausole introdotte successivamente alla Delibera medesima, le quali, quando adottate nel rispetto delle indicazioni e condizioni prescritte dal CICR, erano da considerarsi perfettamente legittime e produttive di effetti.

Dunque, occorre valutare la illegittimità/nullità (ante Delibera) e la validità/efficacia (post Delibera) delle clausole anatocistiche.

Ciò vale, per la verità, fino alla recente modifica dell'art. 120 TUB a opera dell'art. 1, comma 629, L. 27/12/2013, n. 147, della quale però non occorre dare conto, non rilevando nel caso di specie.

Un'ulteriore valutazione si impone per i contratti stipulati a cavallo della citata delibera CICR, dovendosi decidere sia del regime della capitalizzazione praticata anteriormente alla citata delibera, sia della legittimità, alla luce della delibera, della capitalizzazione praticata successivamente alla stessa.

*Sentenza, Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, n. 496 del 23 maggio 2017*

Per quanto riguarda il periodo anteriore alla Delibera CICR 9.6.2000, con riferimento ai contratti “chiusi” ante Delibera e ai contratti in corso, fino all’adeguamento previsto dall’art. 7 della Delibera medesima, sulle conseguenze della dichiarazione di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, va anzitutto rilevato che, trattandosi di clausole che assumerebbero, verosimilmente ed eventualmente, valore essenziale solo per la parte creditrice, la giurisprudenza ha concordemente rilevato il valore “parziale” della nullità in esame, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c.

Da tale nullità discende quindi la necessità di ricalcolare gli interessi.

In virtù dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/10, il ricalcolo deve essere effettuato in assenza di capitalizzazione alcuna degli interessi passivi, dal momento che non vi sarebbe possibilità alcuna di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto, come già segnalato da una parte della giurisprudenza, “non essendo l’anatocismo previsto ma soltanto permesso dalla legge a determinate condizioni ed in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le stesse” (cfr., in tal senso, C. App. Milano, sent. 1142/2003).

È opportuno richiamare, quindi, quanto statuito dalla Suprema Corte: “è conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all’interpretazione sistematica delle clausole, l’interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”. (Cass., Sez. Unite, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010, Rv. 615490)

Per i contratti di conto corrente n. OMISSIS, aperto in data 29/12/1999 e n. OMISSIS, aperto in data 03/04/2007, il ctu ha escluso l’applicazione di interessi anatocistici.

Per il conto corrente di corrispondenza n. OMISSIS, aperto nel corso del primo trimestre del 1993, va astrattamente ritenuta l’illegittimità della capitalizzazione nel periodo dal 1993 fino al 30.06.2000: parte attrice su cui gravava l’onere non ha però prodotto gli estratti conto relativi a tale periodo con la conseguenza che non è stata raggiunta la prova circa l’applicazione di interessi anatocistici e non può che essere conseguentemente respinta l’azione di ripetizione.

Il ctu ha rilevato infatti che, per il periodo compreso fra l’apertura del c/c in esame ed il 30/04/2000 non è stato possibile quantificare l’entità degli eventuali interessi anatocistici poiché nelle liquidazioni riepilogative trimestrali sono evidenziati solamente importi aggregati e mancano sia gli estratti conto che i prospetti scalari, contenenti i dati analitici necessari ed indispensabili per procedere al ricalcolo richiesto.

Al contrario, sono presenti gli estratti conto completi al partire dal 01/05/2000 fino al 31/07/2013.



*Sentenza, Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, n. 496 del 23 maggio 2017*

Quindi, va ora analizzato il profilo relativo alla legittimità della capitalizzazione degli interessi applicata per la fase del rapporto successiva alla delibera CICR del 9.6.2000.

Per i contratti stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000, l'anatocismo deve ritenersi valido se decorrente dal giorno 1 luglio 2000 previo adeguamento delle disposizioni alla reciprocità dell'anatocismo tra interessi debitori e creditori.

Gli artt. 2 e 6 della delibera CICR 9.2.2000 fissano le condizioni per la valida capitalizzazione degli interessi.

L'art. 2 stabilisce che *“nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”* e l'art. 6 che *“i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”*.

Non è dunque sostenibile che, a decorrere dal 22.2.2000, la prassi bancaria di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi sia divenuta lecita anche per i contratti stipulati anteriormente a tale data e non rinegoziati successivamente ad essa: alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, le modifiche apportate all'art. 120 del d. lgs. n. 385 del 1.9.1993 (*“testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”*) dall'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 4.8.1999 riguardano unicamente i contratti stipulati o rinegoziati successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della delibera C.i.c.r. del 9.2.2000, risalente appunto al 22.2.2000.

Infatti l'art. 120.2, così come novellato nel 1999, dispone: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*.

Come si può agevolmente notare, si tratta di una norma priva di efficacia retroattiva, che si limita a disporre per l'avvenire (cfr. art. 11 disp. prel. c.c.) e che pertanto è applicabile soltanto ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

Il provvedimento citato, all'art. 7, ha previsto, infatti, che l'adeguamento dovesse essere esplicitamente approvato dalla clientela nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

**Ebbene, la nuova disciplina dell'anatocismo delinea per il correntista un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello previgente incardinato sul solo art. 1283 cod. civ. Infatti mentre nel quadro normativo previgente era bandita qualsivoglia forma di anatocismo nel nuovo quadro normativo l'anatocismo è ammesso alla condizione dell'osservanza dell'identico periodo di capitalizzazione degli interessi.**

Ne discende, che alla stregua dello stesso articolo 7 citato la banca, in relazione ai rapporti pregressi, per poter procedere alla capitalizzazione degli interessi passivi maturati a credito del correntista, necessita della "preventiva approvazione" del cliente non essendo all'uopo sufficiente una semplice comunicazione unilaterale.

Ne consegue la radicale illegittimità dell'anatocismo addebitato anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR fino alla chiusura del conto con la conseguenza che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca vanno esclusi per tutta la durata del rapporto. (cfr., in tal senso, Trib. Pavia Sez. III, 25-06-2015).

Deve altresì rilevarsi che, poiché è le clausole contrattuali relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, incorrono nella dichiarazione di nullità per contrasto con una norma imperativa.

In tale contesto, pertanto, non assume alcun rilievo la mancata tempestiva contestazione dell'estratto di conto corrente da parte del correntista, in quanto circostanza inidonea a sanare la radicale nullità della clausola, che costituisce la più grave e radicale sanzione comminata dal legislatore in ambito civilistico.

I termini stringenti per l'opposizione agli estratti di conto corrente, invero, determinano certamente l'approvazione del conto sotto il profilo contabile-finanziario, ma resta fermo il diritto del correntista di agire al fine di ottenere la declaratoria di nullità del titolo sul quale si basa un addebito effettuato nel conto e, di conseguenza, ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso, salvi i limiti delle azioni ex art. 2033 c.c. richiamati dall'art. 1422 c.c.

Il ctu ha, a seguito delle osservazioni del CTP della Banca, provveduto al ricalcolo degli interessi anatocistici applicati dal 2000 in poi sul c/c n. OMISSIS, in euro 24.910,04 (cfr. valutazione del ctu alle osservazioni dei CTP, pag. 5).

Quanto ai contratti mutuo parte attrice ha genericamente ricondotto l'applicazione di interessi anatocistici al sistema del cd. ammortamento alla francese.

Tale contestazione, peraltro oltremodo generica in quanto neppure specificamente riferita a ciascuno dei due contratti di mutuo cui parte attrice fa riferimento. In buona sostanza, parte attrice lamenta l'illegittimità del mutuo sotto il profilo della illiceità degli interessi anatocistici applicati al rapporto per effetto dell'ammortamento alla francese, posto che tale forma di rateizzazione comporterebbe l'applicazione degli interessi sulle rate scadute - composte a loro volta da capitale e interessi - ingenerando un fenomeno di capitalizzazione vietato dalla legge (art. 1283 cod. civ.).

Sul punto, va evidenziato che qualsiasi piano di rimborso di un mutuo prevede che la rata che il mutuatario deve corrispondere periodicamente alla banca sia composta da una prima componente, corrispondente a una quota del capitale elargito dalla banca - che viene quindi parzialmente restituito - e una seconda componente, corrispondente alla quota interessi che, di volta in volta, il contraente deve versare alla banca a titolo di onere per aver ricevuto il finanziamento.

La specificità del calcolo propria del cd. "ammortamento alla francese" consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante e, posto che la somma delle quote capitale contenute nell'insieme delle rate deve corrispondere all'importo originario del prestito, mentre gli interessi equivalgono a quelli maturati nel periodo cui la rata si riferisce, implica il progressivo decrescere della quota interessi e, viceversa, per il progressivo crescere della quota capitale.

*Sentenza, Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, n. 496 del 23 maggio 2017*

Dal piano di ammortamento, dalla prima all'ultima, la quota interessi si presenta all'inizio assai alta, perché calcolata sul totale del debito, e poi progressivamente decresce, perché calcolata su un debito residuo sempre inferiore; invece, la quota capitale si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata.

Privo di riscontri è l'assunto per cui l'ammortamento alla francese comporterebbe che gli interessi applicati finiscano per essere calcolati non solo sul capitale, ma anche sugli interessi nel frattempo maturati, dando automaticamente luogo a una capitalizzazione di interessi non consentita dalla legge: è infatti indubitabile che il conteggio degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato solo sul debito residuo, sul capitale, cioè, che rimane da restituire alla banca mutuante.

Partendo poi dall'interesse, il metodo consente di calcolare per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito.

In tal modo, l'interesse non viene accumulato al capitale, e non è mai produttivo di altro interesse, ma, tramite pagamenti periodici, viene separato dal capitale medesimo, il quale solo rimane produttivo di interessi.

**In altri termini, una volta che, mediante il pagamento della rata del piano, l'interesse viene corrisposto unitamente alla quota capitale, nella successiva rata il capitale residuo – ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso – torna a essere conteggiato depurato da qualsivoglia effetto anatocistico (cfr., in tal senso, Trib. Pescara 10/04/2014; Trib. Benevento 19/11/2012, n. 1936; Trib. Milano 05/05/2014, n. 5733, Trib. Siena 17/07/2014).**

**Nessuna illegittimità può quindi derivare neppure dall'utilizzo di tale metodologia di calcolo delle rate.**

#### **4. SULLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'USURA**

Quanto alla domanda di accertamento dell'applicazione da parte dell'Istituto bancario, in violazione della legge antiusura n. 108/1996, di interessi superiori al tasso soglia, occorrono alcune premesse generali in ordine all'individuazione dei criteri di riferimento, necessarie ad inquadrare le contestazioni di parte attrice sul punto.

L'art. 644 c.p., al suo terzo comma, rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia, che della fattispecie è l'elemento imprescindibile.

Essa è infatti rimessa alle rilevazioni trimestrali di cui all'art. 2, commi 1 e 4, L. n. 108/1996.

Questa legge, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia anti-usura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va considerata alla luce dell'interpretazione autentica fornita dal decreto legge n. 394 del 2000, convertito con la legge n. 24 del 28 febbraio 2001.

Pertanto, "ai fini dell'applicazione dell'art 644 codice penale e dell'art. 1815, secondo comma del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

*Sentenza, Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, n. 496 del 23 maggio 2017*

Dunque il legislatore ha stabilito il principio secondo cui la valutazione dell'usurarietà degli interessi deve riferirsi al momento genetico del contratto (sul punto si veda Cass. civ. sent. n. 5324 del 4.4.2003 e, da ultimo, Cass., Sez. Prima, Sentenza n. 801 del 19/01/2016, Rv. 638458, che ha chiarito che la norma interpretativa in esame attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione usuraria dei tassi, al momento della loro pattuizione piuttosto che al momento del pagamento degli interessi).

Ciò posto, nel sistema fissato dalla legge citata, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata relativa alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, con l'aumento stabilito per il trimestre di riferimento.

Dunque, al fine di individuare il quadro dei parametri di riferimento, è fondamentale evidenziare che il tasso annuo effettivo globale (TAEG), da confrontarsi poi con il tasso soglia tempo per tempo vigente, va determinato in conformità alle formule di calcolo previste nelle Istruzioni della Banca d'Italia applicabili nel periodo di riferimento.

Dette "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, le quali individuano i costi espressamente inclusi nel TAEG (art. 2, co. 3, Decreto del Ministro del Tesoro 08/07/1992), oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate.

Infatti, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23 settembre 1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia.

**Le "Istruzioni" in parola sono dunque autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma, c.p. (cfr., in tal senso, Trib. Milano, 21.10.2014).**

In particolare, quanto all'obbligo di computare la commissione di massimo scoperto ai fini della determinazione del tasso soglia è una *regula iuris* emersa nel diritto positivo e nella giurisprudenza di legittimità successivamente all'entrata in vigore della: sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che "in tema di contratti bancari, l'art. 2-bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla l. n. 2 del 2009), che attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 della l. n. 108 del 1996, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'uso dei fondi da parte del cliente, non ha carattere interpretativo ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauriti in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto". (Cass., Sez. Prima, Sentenza n. 22270 del 03/11/2016).

*Sentenza, Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, n. 496 del 23 maggio 2017*

Non v'è dubbio, quindi che la c.m.s. non vada, applicata anteriormente all'entrata in vigore della legge citata, considerata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale da considerare.

**Sulla base delle sopra esposte considerazioni e fissati i criteri di riferimento, tenuto conto dei risultati cui è giunto il nominato consulente dott.ssa omissis, non è stata riscontrata l'applicazione di interessi usurari su nessuno dei tre conto correnti (cfr. tabella a pag. 7 delle valutazioni finali).**

Quanto ai contratti di conto corrente n. n. omissis e omissis, il ctu non ha rilevato l'applicazione di interessi usurari. Lo stesso deve dirsi anche per il contratto n. omissis, all'esito della correzione di un errore materiale di inserimento dati effettuata dal ctu su sollecitazione del ctp della convenuta.

Il ctu ha invece rinvenuto il superamento del tasso soglia anti – usura per il contratto di mutuo n. omissis.

Si rendono quindi necessarie alcune ulteriori considerazioni.

Oltre al già citato rilievo secondo il quale ciò che viene in rilievo è il momento della pattuizione, occorre evidenziare che l'art. 1813 c.c. definisce il mutuo come “contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”, e l'art. 1814 c.c. stabilisce che “le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario”.

Tali norme qualificano il mutuo tanto come negozio traslativo della proprietà quanto come negozio restitutorio. Poiché il mutuo è un contratto naturalmente oneroso, gli interessi dovuti sono in giurisprudenza definiti come “corrispettivi”, in quanto rappresentano il corrispettivo dell'uso del danaro di cui il mutuante si priva in favore del mutuatario e si differenziano dagli interessi moratori. Ebbene, gli interessi convenzionali, nel mutuo, hanno una funzione diversa dagli interessi moratori: gli uni, pattuiti dalle parti, costituiscono per il mutuante il corrispettivo dell'utilità che il mutuatario trae dalla disponibilità del danaro preso in mutuo (art. 1815); gli altri, invece, che hanno un più esteso ambito di applicazione, sono dovuti, nella misura e con gli effetti testualmente previsti dall'art. 1224, per il fatto del ritardo del debitore nell'adempimento delle obbligazioni che, come il mutuo, hanno per oggetto una somma di danaro e costituiscono la liquidazione, operata ex lege, del danno presuntivo che l'inadempimento ha prodotto al creditore.

Posta tale differenza ontologica e nei presupposti tra le due tipologie di interesse, è evidente che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro (cfr., in tal senso, Trib. Reggio Emilia 06/10/2015, Trib. Verona 12/09/2015).

Peraltro, la prospettata sommatoria produrrebbe l'effetto per cui, in ipotesi di inadempimento del contratto di mutuo e di mancato pagamento degli interessi corrispettivi, il tasso di mora, per non oltrepassare il tasso soglia dovrebbe essere contenuto nella differenza tra il tasso moratorio (calcolato come somma del corrispettivo e della maggiorazione per l'inadempimento) e il tasso corrispettivo, con evidente ed irrazionale contenuto premiale riconosciuto in favore del contraente mutuatario a fronte di un palese inadempimento del contratto.

*Sentenza, Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, n. 496 del 23 maggio 2017*

Sul punto, non può giovare il richiamo alla sentenza della Suprema Corte n. 350/2013, in quanto il riferimento contenuto nella sentenza richiamata alla “maggiorazione di tre punti a titolo di mora” non implica affatto l’affermazione del principio della necessità di effettuare una sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori in relazione al limite del tasso soglia, ma si limita a richiamare la modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora contrattuale, che così come contrattato nella fattispecie esaminata dal giudice di legittimità, risultava usurario, in sé e per sé considerato, ed a prescindere da qualsivoglia sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi.

Nel caso di specie, deve escludersi il superamento del tasso soglia anche con riferimento al tasso di mora considerato separatamente.

In proposito, il tasso soglia non può che essere calcolato secondo “..i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d’Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 2013..” (Trib. Milano 3.12.2014, in questo senso vedi anche Trib. Bologna 17.5.2015), e quindi aumentando il TEGM pro tempore vigente di 2,1 punti percentuali, con successiva applicazione della formula per l’individuazione dei tassi soglia (+25% + 4 punti percentuali dopo la novella introdotta dall’ art. 8, co. 5, lett. d, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ovvero +50% per il periodo antecedente).

In buona sostanza, e discostandosi sul punto dai calcoli effettuati dal ctu (che non si condividono in punto di superamento del tasso soglia quanto agli interessi di mora), la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia per gli interessi moratori, senza sommarli ai corrispettivi, ha imposto di individuare un tasso soglia a cui rapportarli, posto che la Banca d’Italia per lungo tempo non ha tenuto conto della pattuizione di interessi moratori nel rilevamento del tasso effettivo globale medio (TEGM).

Va considerato che, con i chiarimenti del 3.7.2013 citati, la Banca d’Italia ha individuato il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo. In ossequio a tale orientamento, il tasso soglia dovrebbe pertanto intendersi incrementato del 3,15%, ossia del 2,10% maggiorato del 50% antecedentemente al 14 maggio 2011: ne consegue che, avendo il ctu individuato il tasso soglia al momento della stipula nel 8,265%, applicato l’aumento indicato, il tasso di mora pattuito pari all’8,40 % deve essere considerato conforme alla soglia.

**Risulta quindi infondata ogni contestazione riferita all’applicazione di interessi usurari.**

## **5. L’APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO E DI ALTRI ONERI NON PATTUITI**

Appare invece parzialmente fondata la domanda relativa all’applicazione della commissione di massimo scoperto (c.m.s.).

Occorre premettere che la commissione di massimo scoperto, per come applicata nella prassi bancaria soprattutto anteriormente all’intervento della Corte di Cassazione nel 2006 (di cui di dirà a breve), veniva declinata con varie modalità, che possono sintetizzarsi in una prima, che si basava sul mancato utilizzo delle somme messe a disposizione del cliente con addebito trimestrale di un costo che di solito faceva riferimento alle somme accordate con il fido e un’alta che prevedeva comunque un addebito, di norma trimestrale, prendendo come riferimento la punta massima di utilizzo del fido (o anche dell’esposizione debitoria extra fido) da parte del cliente, tenuto conto della misura di utilizzo.

*Sentenza, Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, n. 496 del 23 maggio 2017*

In questo quadro, la giurisprudenza prevalente si è orientata nel senso di considerare le c.m.s. applicate nei contratti bancari come affette da nullità per tre essenziali categorie di ragioni: mancanza di causa; per indeterminabilità/indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., ovvero ancora per assenza di una pattuizione con forma scritta.

Tralasciando in questa sede l'analisi del complesso dibattito sulla causa – peraltro parzialmente superato alla luce della sentenza della Suprema Corte secondo la quale ***“in tema di capitalizzazione degli interessi bancari, l'inapplicabilità dell'art. 1283 cod. civ. agl'interessi dovuti sui saldi debitori di conti correnti bancari non può essere fatta discendere dalla natura compensativa di tali interessi e dalla riferibilità di detta disposizione esclusivamente agli interessi corrispettivi e moratori, non potendo negarsi la natura corrispettiva degli interessi in questione, i quali rientrano certamente nell'ambito applicativo del principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma proporzionale, e cioè corrispettiva al godimento ricevuto”***. (Cass. Sez. Prima, Sentenza n. 870 del 18/01/2006, Rv. 585938) – appare utile qui soffermarsi sui profili di nullità della c.m.s. per mancanza dell'oggetto.

Deve, infatti, ritenersi nulla la c.m.s. laddove il contratto stipulato dal cliente con la banca non contenga elementi certi e predeterminati per la completa quantificazione della c.m.s. e per l'individuazione dei criteri di periodicità.

In particolare, nel caso di specie, trattandosi di contratti successivi all'introduzione delle norme sulla trasparenza bancaria (L. 17/02/1992, n. 154) e quindi poi al TUB (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385), occorre verificare la corretta indicazione in contratto dei criteri e delle modalità di calcolo del tasso, al fine di consentire al cliente di comprenderne l'effettiva entità nonché di verificarne la corretta applicazione.

La giurisprudenza ha, infatti, valutato come legittima l'applicazione della c.m.s. tutte le volte in cui veniva riscontrata la presenza di una chiara pattuizione e di una chiara modalità di calcolo, reputando che la c.m.s. stessa non partecipi alla natura degli interessi passivi e pertanto è valida ed efficace purché determinata specificamente per iscritto (in tal senso, Trib. Novara 13/07/2010, n. 746, Trib. Brescia 18/01/2010).

Nello stesso senso, sempre per casi di conto correnti accesi, come quelli di cui è causa, ante 2008, ma successivi alla legge sulla trasparenza si segnala la sentenza del Tribunale di Piacenza del 12/04/2011 che ha stabilito ***“l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle C.M.S. doveva essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla”***.

Tra questi la giurisprudenza è solita indicare: la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria. In mancanza di tali dati, il cliente non può aver prestato un consenso consapevole.

Concludendo sul punto, va considerato anche il profilo della forma: è chiaro che, con le norme sulla trasparenza bancaria, prima art. 4, L. 17/02/1992, n. 154 e poi art. 117 TUB, non vi è più alcun dubbio che la c.m.s., per poter essere determinata o determinabile, debba essere convenuta con patto scritto, imponendo il legislatore anche per le commissioni la forma scritta, come poi esplicitato con gli interventi normativi a partire dal 2009.

Orbene, il ctu nominato ha rilevato che per i contratti di conto corrente n. OMISSIS e OMISSIS non risultano applicate commissioni di massimo scoperto.

Lo stesso vale, ovviamente, per il contratto di mutuo.

Venendo al contratto di conto corrente n. OMISSIS, fino alla data del 24/09/2001 non c'è prova della pattuizione della C.M.S., che invece per la fase successiva indicata nelle Condizioni economiche applicate al contratto di apertura di credito di cui al doc. 24 del fascicolo di parte convenuta.

È fondata dunque la richiesta di ripetizione delle somme addebitate a titolo di c.m.s. per il periodo in cui non è provata la pattuizione: tale somma è stata quantificata dal ctu in euro 2.701,24.

Quanto detto, in maniera più specifica, con riferimento alla c.m.s., vale anche con riferimento agli altri oneri applicati nel corso dei rapporti di cui è causa.

Per il C/C N. OMISSIS, il ctu – esaminando i documenti fino al 31/03/2004 e, per il periodo successivo, le comunicazioni periodiche di variazione tassi nonché i Documenti di Sintesi che, ai sensi dell'art. 118 T.U.B. – ha quantificato l'importo degli oneri non previsti nel contratto in complessivi euro 954,88.

Per il C/C N. OMISSIS, tenuto conto di analoga documentazione, non sono rilevate difformità fra gli importi addebitati nel corso del rapporto rispetto a quelli previsti nel contratto.

Per ciò che concerne il contratto di mutuo n. OMISSIS, sono state rilevate lievi difformità (pari ad euro 356,51) fra gli oneri addebitati nel corso del rapporto rispetto a quelli previsti nel contratto.

Relativamente agli oneri applicati sul conto corrente n. OMISSIS, occorre rilevare che, essendo prodotti gli estratti conto solo per il periodo 01/05/2000-31/07/2003 e i prospetti di liquidazione trimestrale 1993-2003, deve essere riconosciuto l'addebito di interessi non dovuti per complessivi euro 17.736,63. La diversa somma calcolata dal ctu nella prima ipotesi non appare il prodotto di un ragionamento condivisibile, alla luce della circostanza che la carenza documentale va a incidere sulla prova dell'addebito, che gravava su parte attrice.

Del tutto infondata è, invece, la richiesta di indebito, contenuta in citazione, relativa all'illegittima applicazione del meccanismo delle valute. La contestazione risulta, infatti, oltremodo generica nei suoi presupposti di fatto e di diritto: nell'atto di citazione non sono state infatti indicate le norme legali o convenzionali che la convenuta avrebbe violato e non sono state neanche precisate le specifiche violazioni che avrebbe commesso (ad esempio, l'assegno x è stato portato all'incasso in tale giorno ed accreditato sul conto corrente con un certo numero di giorni di ritardo ecc.).

In relazione al mutuo ipotecario stipulato in data 4/06/2008, cui pure si fa riferimento in apertura della citazione non risultano specifiche contestazioni: non risulta neppure allegata la ctp su tale contratto né risulta alcuna deduzione specifica.

## **6. SULLA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI**

Quanto alla domanda relativa all'ordine di provvedere alla correzione della indebita segnalazione alla centrale rischi, essa va respinta non avendo gli attori provato né che tale segnalazione sia avvenuta, in che data, per quanto tempo ed in relazione a quale ammontare.



*Sentenza, Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, n. 496 del 23 maggio 2017*

Va richiamata anche sul punto la regola di giudizio stabilita dall'art. 2697 c.c.: trattandosi di elementi costitutivi della domanda spettava all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Tale domanda va conseguentemente rigettata.

## **7. DOMANDA RICONVENZIONALE E PRONUNCE DI CONDANNA**

L'istituto bancario ha tempestivamente, proposto domanda riconvenzionale nei confronti di **TIZIO**, in proprio e quale titolare della **SOCIETA' CORRENTISTA**, nonché della garante sig.ra **FIDEIUSSORE**, in relazione ai crediti vantati dalla banca.

Dai docc. 11-13 prodotti dalla Banca, risulta provato lo scoperto di euro 274.684,63 sul c/c n.OMISSIS.

Quanto allo scoperto relativo al debito di euro 27.352,42, oltre interessi al tasso legale dal 29 luglio 2013, derivante da mutuo ipotecario fondiario di cui a rogito in data 8 gennaio 2002, rep. OMISSIS, racc. OMISSIS, notaio dr. Renato Russo ed il residuo debito di euro 157.543,83, oltre interessi al tasso legale dal 29 luglio 2013, derivante da mutuo ipotecario fondiario di cui a rogito in data 4 giugno 2008, rep. OMISSIS, racc. OMISSIS, notaio dr. OMISSIS, la prova del credito risulta dai documenti in atti e, in particolare, dai contratti e dagli estratti del passaggio in sofferenza, sui quali nessuna contestazione specifica risulta effettuata da parte attrice (si vedano i docc. dal 18 al 21 depositati dalla convenuta in allegato alla memoria ex 183 comma 6 n. 2 c.p.c.

Occorre quindi procedere alla compensazione dei crediti accertati in favore delle parti.

Al credito totale riconosciuto in favore della banca, pari ad euro 459.580,88, va sottratta la somma di euro 46.659,03, che deve essere riconosciuta al cliente in ragione degli indebiti riconosciuti: trattasi, in particolare, della somma di euro 45.347,91 (per interessi anatocistici, oneri non previsti e c.m.s. sul c/c OMISSIS) e degli oneri non previsti riconosciuti sul c/c OMISSIS e sul mutuo stipulato in data 8.1.2002.

Residua, in favore della Banca, un credito di euro 412.921,85: su tale somma vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data della domanda svolta dalla convenuta (29.4.2014).

Quanto alla posizione della Munari, è provato (cfr. docc. 9 e 10 di parte convenuta) che la stessa abbia assunto la qualità di garante per fino a concorrenza della somma di euro 530.000,00. A prescindere dalla questione relativa alla possibilità per la garante di opporre eccezioni, è pacifico che, a fronte l'impegno fideiussorio assunto, fino a concorrenza dell'importo fissato a norma dell'art.1938, la domanda può trovare accoglimento anche nei confronti di **FIDEIUSSORE**.

## **8. SPESE DI LITE E DI CTU**

L'esito della controversia, che ha visto l'accoglimento pur parziale della pretesa attorea e la disamina di questioni ampiamente dibattute dalla giurisprudenza di merito, induce a compensare nella misura di metà le spese di lite.

Per il resto, seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e del valore della causa pari ad euro 459.580,88 (euro 1.300,00 per fase di studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 4.000 per fase istruttoria, euro 2.500 per fase decisoria).

*Sentenza, Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, n. 496 del 23 maggio 2017*

Pone le spese di ctu, liquidate separatamente, integralmente a carico di parte attrice.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di **SOCIETA' CORRENTISTA E FIDEIUSSORE** nei confronti di **BANCA** ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Condanna **SOCIETA' CORRENTISTA E FIDEIUSSORE** al pagamento in favore di **BANCA** della somma di euro 412.921,85, oltre interessi a tasso legale, con decorrenza dalla data del 29.4.2014;
- condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 10.800,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., c.p.a con aliquote di legge e spese generali nella misura del 15%;
- compensa nel resto le spese di lite;
- pone le spese di ctu integralmente a carico di parte attrice.

Ferrara, 8 maggio 2017

Il Giudice  
Marianna Cocca

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*